COMUNE DI VALDOBBIADENE
(Provincia di Treviso)

ORDINANZA n. 56 del 20-04-2017

Oggetto: Revoca ordinanza n. 41 del 29 marzo 2017 per cessazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi

IL SINDACO

VISTA la nota della Direzione Protezione civile e Polizia locale della Regione Veneto n° 154608 del 19 aprile 2017 ad oggetto "Cessazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi" qui pervenuta in data 19 aprile 2017, al prot. n. 8970, nella quale, considerata l'attuale situazione meteoclimatica, si dichiara cessato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;

VISTA la precedente propria ordinanza n. 41 del 29 marzo 2017 con la quale venivano impartite disposizioni atte ad evitare la possibilità di incendio boschivo e conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;

RICHIAMATO l'art. 1/a del "Regolamento di Polizia rurale – Stralcio relativo alla gestione e uso dei prodotti fitosanitari, alla gestione potature e biomasse" , approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 14 dicembre 2016, nel quale, allo scopo di contenere la produzione di inquinanti atmosferici, viene fatto divieto di combustione sul luogo di produzione dei residui vegetali agricoli e forestali, prevedendo delle deroghe esclusivamente in caso di particolari caratteristiche orografiche del territorio nel periodo compreso nel semestre freddo, dal 1° ottobre al 31 marzo;

VISTO l'art. 182 comma 6 bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" che prevede che " *Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali é sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)*" ;

CONSIDERATO opportuno, dato il venir meno delle condizioni favorevoli allo sviluppo di incendi, provvedere alla revoca delle disposizioni dell'ordinanza n. 41 del 19 marzo 2017 per quanto non in contrasto con quanto stabilito dall'art. 1/a del "Regolamento di Polizia rurale – Stralcio relativo alla gestione e uso dei prodotti fitosanitari, alla gestione potature e biomasse" ;

VISTI:

- la legge 21 novembre 2000, n. 353 *"Legge quadro in materia di incendi boschivi"*;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;
- la legge regionale 24 gennaio 1992, n° 6, *"Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi"*;
- l'art. 54 del D. L.gs 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 *"Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile"*;

- lo statuto comunale art. 38, recante le attribuzioni del sindaco per le funzioni statali;

ORDINA

la revoca della propria ordinanza n. 41 del 29 marzo 2017 ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione di incendi boschivi" precisando tuttavia che, secondo quanto previsto dall'art. 1/a del "*Regolamento di Polizia rurale – Stralcio relativo alla gestione e uso dei prodotti fitosanitari, alla gestione potature e biomasse*", approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 14 dicembre 2016, al fine di contenere la produzione di inquinanti atmosferici, è vietata la combustione di residui vegetali agricoli e forestali effettuata nel luogo di produzione.

DISPONE

-che gli Organi di Vigilanza siano incaricati della sorveglianza per l'osservanza della presente ordinanza;

-che le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza siano punite, salvo che il fatto non costituisca reato, con le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni. Per l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalle specifiche disposizioni vigenti in materia, si applicano le sanzioni amministrative da euro 80,00 a euro 480,00, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7/bis del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i..

La presente ordinanza, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale.

La presente ordinanza viene diffusa mediante l'inserimento sul sito internet istituzionale del Comune e trasmessa a tutti i soggetti sotto elencati:

- ☐ Prefettura di Treviso;
- ☐ Regione Veneto-Direzione Protezione Civile e Polizia Locale;
- ☐ Provincia di Treviso;
- ☐ Comando Carabinieri Forestale di Valdobbiadene
- ☐ Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- ☐ Comando dei Carabinieri di Valdobbiadene.

Valdobbiadene, 20 aprile 2017

Il Sindaco
Luciano Fregonese

Adempimenti ex artt. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241:
-IV UNITA' ORGANIZZATIVA *Lavori pubblici, patrimonio, ambiente e polizia locale* - Servizio *Protezione civile*
-Responsabile del Servizio arch. Giovanna Carla Maddalosso
- Responsabile del procedimento *arch.* Giovanna Carla Maddalosso ☎ 0423/976830 (da Lunedì a Venerdì 8.00 - 13.00- Martedì, Giovedì 14.00 - 18.30)
-*COMUNE DI VALDOBBIADENE http://www.comune.valdobbiadene.tv.it*
-*Tel. 0423 9767 - Fax 0423 976 888 - e-mail: protocollo@comune.valdobbiadene.tv.it - PEC comune.valdobbiadene.tv@pecveneto.it Posta Elettronica Certificata:* comune.valdobbiadene.tv@pecveneto.it

Pubblicazione n. _____